

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 66

lunedì, 04 dicembre 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE III	3
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	4
ORDINANZA 29 novembre 2023, n. 106	
DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli ec- cezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livor- no, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Abrogazione OC 93/2023 e 102/2023.	
.....	4
ORDINANZA 1 dicembre 2023, n. 107	
DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Ecce- zionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Definizione delle modalità e dei termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, com- ma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018.	
.....	18

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 106 del 29/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Abrogazione OC 93/2023 e 102/2023.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: Edo BERNINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1041 del 17 novembre 2023 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

CONSIDERATO che:

- gli eccezionali eventi meteorici in rassegna hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- durante le prime fasi di intervento emergono ulteriori esigenze relativamente alla gestione dei rifiuti al fine di velocizzare gli interventi di ripristino alle normali condizioni di viabilità per l’accesso alle aree interessate ancora dalla permanenza di fango, detriti, acque di stagnazione dell’evento alluvionale;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 6/11/2023 avente ad oggetto DCM 03/11/2023-OCDPC n.1037 del 05/11/2023 –Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 91 del 9/11/2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative”;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 93 del 10/11/2023 avente ad oggetto: “DCM 03/11/2023 – OCDPC n.1037 del 05/11/2023 –Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre

2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023”;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 102 del 18/11/2023 avente ad oggetto: “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Modifiche e integrazioni OC 93/2023”;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale delegata n. 101 del 18.11.2023 avente ad oggetto. “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione dei soggetti attuatori ai sensi del comma 2 art. 1 della OCDPC 1037/2023 e approvazione delle prime disposizioni operative per le somme urgenze;

RITENUTO necessario fornire diverse indicazioni per la gestione dei sedimenti (con cui si intende indicare le acque di stagnazione, acque fangose e limi derivanti dall'evento alluvionale), vista anche la nota di Publiacque Spa protocollo n. 0530732 del 22/11/2023, agli atti della competente direzione, con cui è stato comunicato il concludersi delle attività ad essi relative;

CONSIDERATO che la gestione dei sedimenti di cui al precedente alinea, svolta finora con le modalità disciplinate dalle precedenti ordinanze, si è conclusa e che pertanto la loro gestione avverrà secondo le modalità ordinarie e non più straordinarie dettate dalla necessità e l'urgenza;

CONSIDERATO che, relativamente ai fanghi palabili, ai materiali depositati sulle aree prossime ai corsi d'acqua, ai materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché ai materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d'acqua e infrastrutture, si rende necessario operare in modo più sistematico, prevedendo una loro gestione non più nell'immediatezza dell'evento alluvionale, in cui gli interventi sono stati dettati dalla somma urgenza, dalla necessità ed indifferibilità;

CONSIDERATO che, relativamente ai fanghi palabili, ai materiali depositati sulle aree prossime ai corsi d'acqua, ai materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché ai materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d'acqua e infrastrutture, si rende necessario operare in modo più sistematico, prevedendo una loro gestione non più nell'immediatezza dell'evento alluvionale, in cui gli interventi sono stati dettati dall'estrema urgenza, necessità ed indifferibilità;

CONSIDERATO che in relazione ai materiali di cui al precedente alinea, a seguito degli incontri territoriali tenutisi con i soggetti attuatori, è emersa la necessità, anche per esigenze contrattuali, che le attività avviate alla data di adozione della presente ordinanza, anche in somma urgenza, debbano proseguire, fino al loro termine, con le modalità previste dai punti 18) e 19) dell'ordinanza commissariale 93/2023

CONSIDERATO che si rende necessario operare in modo più sistematico relativamente a tutti i materiali alluvionali, essendo cambiate anche le condizioni della necessità, urgenza e indifferibilità

RITENUTO in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, dell'OCDPC n.1037 del 05/11/2023 e con la deroga all'obbligo di pretrattamento ivi prevista, di stabilire che il pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica si effettua nelle modalità di seguito indicate, solo ove possibile e tecnicamente fattibile;

VISTI

- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

DATO ATTO che il presente atto è stato condiviso con ARPAT in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la situazione in essere giustifica da parte del Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori individuati in ordinato, l'utilizzo delle deroghe di cui agli articoli 3, 5 e 6 dell'OCDPC n. 1037/2013 e articolo 4 dell'OCDPC n. 1041/2023, come disciplinato nel presente atto nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

PRESO ATTO che con ODS n. 699 del 12 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia Edo Bernini ha individuato come suo sostituto per il periodo di ferie a partire dal 13 ottobre 2023 Andrea Rafanelli;

ORDINA

1) per la gestione dei materiali così come derivanti dagli eventi alluvionali il commissario procede secondo la presente ordinanza anche mediante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC 1037/2023, di specifici soggetti attuatori i quali sono autorizzati ad utilizzare le deroghe di cui agli articoli 3, 5 e 6 della medesima ordinanza, nonché le deroghe di cui all'articolo 4 dell'OCDPC 1041/2023, come di seguito disciplinato, nonché ad affidare, anche in somma urgenza, le attività ad operatori economici esterni nel rispetto del D.lgs. 36/2023 e fatte salve le suddette deroghe;

2) sottostanno alla gestione commissariale i seguenti materiali e rifiuti (così come specificato anche al punto 3) risultanti dalle attività di ripristino delle condizioni emergenziali prodotte dagli eventi alluvionali del 3 novembre u.s:

a) fanghi di origine fluviale costituiti da detriti depositati sulle aree prossime ai corsi d'acqua, sulle aree di viabilità, piazzali, cortili di pertinenze di strutture edilizie e di altre aree generati dal ripristino delle aree interessate dall'evento alluvionale. I fanghi possono essere frammisti di materiale antropico oppure risultare puliti alla vista. Rientrano in questa macro tipologia di materiale anche i materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d'acqua e infrastrutture;

b) rifiuti ingombranti, rifiuti RAEE, ferrosi, rifiuti liquidi imballati e altre tipologie derivanti dagli sgomberi dei volumi edilizi pubblici e privati interessati dall'evento alluvionale. Rientra tra questi anche la miscela di fanghi e materiale antropico su cui non è possibile effettuare lavorazioni di separazione e cernita, che sarà identificata con codice EER 20.03.99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti”.

- c) rifiuti generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze diversi da quelli cui al punto b);
- d) materiale di origine antropica frammisto a vegetale rinvenuto sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua a seguito degli eventi alluvionali;
- e) autoveicoli danneggiati dall'evento alluvionale;
- f) rifiuti liquidi.

I rifiuti urbani e speciali non interessati dagli eventi alluvionali restano esclusi dalla gestione commissariale.

3) si intende rifiuto costituito da materiale derivante dagli eventi alluvionali, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi, tutto il materiale che, in conseguenza dell'evento, ha acquisito la natura giuridica di rifiuto perché interessato da acqua, fanghi e detriti che ne hanno alterato la natura originaria tale da determinare l'obbligo di disfarsene, compresi gli autoveicoli interessati dall'evento alluvionale e i rifiuti liquidi imballati.

Rimane inalterata l'individuazione del codice EER corrispettivo e l'eventuale classificazione di rifiuto pericoloso, al fine di tutelare tutte le operazioni di raccolta, trasporto e corretto avvio a recupero/smaltimento, indirizzando così il materiale alla corretta gestione e favorendo le operazioni di recupero, ove tecnicamente possibile;

I rifiuti di cui sopra, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, sono classificati con il codice 20.03.99, fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili.

I rifiuti identificati con il codice EER 20.03.99 sono prodotti dal Comune territorialmente competente.

4) rispetto alla gestione del materiale ricadente nel punto 2. lettera a), ritenuto che i fanghi possono essere frammisti di materiale antropico oppure risultare puliti alla vista, si specifica quanto segue.

I materiali dovranno essere raggruppati per lotti omogenei di quantitativi definiti e dovrà essere svolta attività di caratterizzazione analitica. La caratterizzazione è finalizzata a dare evidenza di un controllo del materiale prodotto per attestarne la corretta classificazione e le idonee caratteristiche al successivo riutilizzo ovvero all'avvio ad impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti (recupero e/o smaltimento).

Fanghi risultanti puliti alla vista:

Il materiale potrà essere preliminarmente raggruppatto in prossimità delle aree di intervento e poi successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello.

Qualora tale materiale si trovi in aree con assenza di attività antropiche, quali insediamenti industriali e civili, che potrebbero avere contaminato il materiale stesso e se, alla vista, non presentano materiale frammisto, è consentita la possibilità di riutilizzo del materiale, a seguito di caratterizzazione specifica secondo il campionamento effettuato ai sensi dell'Allegato A alla presente ordinanza, che dovrà rispettare i parametri ivi indicati.

Fanghi frammisti ad altro materiale antropico

Il materiale potrà essere preliminarmente raggruppato in prossimità delle aree di intervento e poi successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello.

Ai fini del suo riutilizzo il materiale dovrà essere sottoposto a caratterizzazione. La caratterizzazione verrà effettuata in base a delle linee guida predisposte da Arpat entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Le caratteristiche di idoneità risponderanno a requisiti di tutela ambientale.

Norme comuni ad entrambi i materiali:

Il raggruppamento dei materiali deve rimanere separato dalla raccolta e raggruppamento delle altre tipologie di materiale derivante dagli eventi alluvionali. È preferibile, ove possibile, prevedere specifiche aree destinate a questa tipologia di materiale.

Le aree di raggruppamento/deposito intermedio sono individuate dal Comune o dal soggetto attuatore dell'intervento. I Comuni entro 20 giorni devono fornire alla struttura Commissariale l'ubicazione dei punti di raggruppamento/deposito intermedio, l'indicazione della proprietà del luogo se non pubblica e la stima delle quantità in deposito.

Alle attività di cui al presente punto 4) possono provvedere, in qualità di soggetti attuatori, oltre allo stesso Comune, la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, VV.FF e gli altri soggetti che partecipano alle operazioni di protezione civile, nonché i soggetti attuatori dei relativi interventi.

Qualora il sito di raggruppamento/deposito intermedio venga individuato in area privata, il soggetto incaricato può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Il materiale, solo a seguito delle caratterizzazioni nelle due modalità sopra esplicitate, in deroga all'art 48 della LR 35/2015, potrà altresì essere ceduto a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi. In quest'ultimo caso il valore dei materiali è determinato sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti e l'operazione è soggetta al parere del Settore del Genio Civile territorialmente competente in merito alla correttezza della valutazione del valore assunto e delle modalità di contabilizzazione dei volumi, nonché in merito alla verifica che tale materiale non sia necessario in altri interventi di ripristino di corsi d'acqua attivati dal medesimo Genio Civile a seguito dell'emergenza.

Se il materiale, a seguito delle caratterizzazioni nelle due modalità sopra esplicitate, sarà classificato come rifiuto dovrà essere destinato ad impianti di recupero o smaltimento regolarmente autorizzati alla gestione di rifiuti in deroga alle quantità autorizzate.

5) la gestione dei rifiuti di cui al punto 2, lettera b) è assicurata dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 1037/2023, secondo le modalità seguenti:

Il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento dei rifiuti solidi ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera n), del d.lgs.152/2006, al fine di gestire la raccolta differenziando i materiali in base alla loro natura per una migliore gestione, potendo effettuare anche operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) al fine di avviarli alle operazioni di recupero/smaltimento in deroga ai quantitativi istantanei, giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati. In particolare differenziare, ove tecnicamente possibile, i

rifiuti RAEE, nonché gli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello maggiormente idoneo a svolgere le operazioni in loco di differenziazione dei rifiuti, cernita, trattamento di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) del materiale raccolto e/o raggruppare il rifiuto in frazioni omogenee al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento, in deroga ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati.

Qualora il sito di deposito (sia di primo che di secondo livello) non sia possibile individuarlo in aree pubbliche ritenute idonee allo scopo, il Comune, in accordo con il soggetto attuatore può individuarlo in area privata ritenuta idonea allo scopo. Il Comune può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

L'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ove possibile e tecnicamente fattibile, si intende realizzato con le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) effettuate anche nei punti di primo e secondo raggruppamento. Il materiale può essere conferito direttamente in discarica senza passare dai punti di raggruppamento, purché sia comunque garantita la separazione di quei rifiuti che alla vista possono essere diversamente valorizzabili.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

È altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.

Al terminare delle esigenze di raccolta dei rifiuti alluvionati di cui al presente punto, il Gestore del servizio pubblico, previa comunicazione alla struttura commissariale, procede a ripristinare il servizio ordinario articolato sulla raccolta all'utenza su chiamata.

6) relativamente ai rifiuti di cui al punto 2, lettera c) o comunque per i rifiuti di cui al punto 3) generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze si procede con le seguenti modalità:

- a) per il rifiuto equivalente a quello prodotto dalle utenze domestiche in termine di qualità e quantità, si procede con la modalità di cui al precedente punto 5)
- b) per i rifiuti generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze si procede come segue:
 - i) Il rifiuto deve essere mantenuto all'interno dei locali e/o pertinenza;
 - ii) Il detentore procede a richiedere l'intervento al soggetto attuatore secondo le modalità indicate dallo stesso;

iii) Il soggetto attuatore procederà ad effettuare un sopralluogo;

iv) Sarà effettuato un programma di intervento per la rimozione del rifiuto ed avviato ad impianto autorizzato;

Il soggetto attuatore provvederà a definire la procedura operativa relativa a quanto sopra. Sono comunque fatte salve le procedure operative già definite in attuazione delle precedenti ordinanze.

Con riferimento ai rifiuti alluvionati di cui al punto b), l'attività di caratterizzazione ai fini del conferimento presso i possibili impianti di destinazione è a carico dell'utenza non domestica, stante la specifica conoscenza del proprio processo produttivo.

7) la gestione del materiale di cui al punto 2, lettera d) costituito da materiale di origine antropica frammisto a vegetale derivanti dall'evento alluvionale e rinvenuto sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, è assicurata dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 1037/2023, secondo le modalità seguenti:

Il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento del materiale al fine di gestirne la raccolta, differenziando i materiali in base alla loro natura.

Presso i punti di raggruppamento potranno essere effettuate operazioni di cernita, vagliatura e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) al fine di avviarli prioritariamente alle operazioni di recupero.

In particolare occorre procedere ad eliminare tutte quelle frazioni, ove tecnicamente possibile, per migliorarne le successive fasi di gestione considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello ai fini di ottimizzare la gestione.

Qualora il sito di deposito (sia di primo che di secondo livello) non sia possibile individuarlo in aree pubbliche ritenute idonee allo scopo, il Comune, in accordo con il soggetto attuatore può individuarlo in area privata ritenuta idonea allo scopo. Il Comune può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

I rifiuti prodotti dai punti di raggruppamento di cui al presente punto che non possono trovare successive fasi di recupero di materia, sono avviati a termovalorizzazione oppure a discarica con il codice EER 20.03.99.

L'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ove possibile e tecnicamente fattibile, si intende realizzato con le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) effettuate anche nei punti di primo e secondo raggruppamento. Il materiale può essere conferito direttamente in discarica

senza passare dai punti di raggruppamento, purché sia comunque garantita la separazione di quei rifiuti che alla vista possono essere diversamente valorizzabili.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

È altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.

8) i rifiuti conferiti ai Centri di Raccolta dell'area di riferimento potranno essere destinati a operazioni di smaltimento e non solo di recupero, laddove, compatibilmente al contesto emergenziale, non ricorrano le condizioni per effettuare quest'ultimo;

9) il trasporto dei rifiuti dalle aree di raggruppamento verso le successive destinazioni è svolto dal soggetto attuatore mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il gestore predisponde l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati da tutti i soggetti individuati per il trasporto e i mezzi autorizzati dal gestore stesso in deroga all'articolo 212 del D. lgs. 152/2006, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento.

L'elenco di tutti i mezzi autorizzati dal gestore in deroga all'art 212 viene trasmesso dal gestore alla Prefettura territorialmente competente.

Tali disposizioni si applicano anche a tutte le attività di trasporto di rifiuto compiute dal soggetto attuatore o da soggetti da esso incaricati, effettuate sui rifiuti prodotti dall'evento emergenziale.

10) per gli autoveicoli di cui al punto 2, lettera e) si prevede contestualmente il deposito in idonea area specifica individuata dal Comune territorialmente competente destinata al raggruppamento degli autoveicoli prima del successivo avvio ai depositi autorizzati, al fine di rimuovere gli autoveicoli e ripristinare la circolazione delle strutture viarie. Il coordinamento delle attività spetta al Comune territorialmente competente.

11) relativamente ai rifiuti liquidi (punto 2, lettera f):

a) i gestori del servizio idrico integrato sono autorizzati allo stoccaggio e al trattamento, presso i depuratori di acque reflue urbane nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi alluvionali, compatibili con il processo di trattamento e le modalità gestionali, conferiti tramite autospurghi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, dell'OCDPC 1037/2023;

b) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa,

qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell'impianto;

c) ai fini della gestione di rifiuti liquidi, i gestori degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi possono altresì individuare, previa comunicazione ad Arpat territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non previste nell'atto autorizzativo dell'impianto, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale ed idraulica;

12) al fine di prevenire possibili impatti ambientali e sanitari, è consentito il conferimento su gomma, agli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale dei reflui prodotti dalle aziende che afferiscono alle reti fognarie ed impianti interessate da rotture, danneggiamenti o malfunzionamenti che ne pregiudicano la funzionalità come verificato e comunicato da parte del gestore della rete stessa. Il refluo, in questo caso, non è considerato rifiuto e resta fermo il rispetto dei limiti autorizzati per lo scarico degli stessi in fognatura. Le suddette modalità sono da attuarsi per il solo periodo di tempo utile al ripristino e recupero della piena operatività della fognatura danneggiata. Il gestore del servizio idrico integrato e il titolare dell'impianto di depurazione assicurano la tracciabilità della filiera (presa in carico e conferimento presso l'impianto).

13) i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità giornaliera e annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti alluvionati di cui al punto 4) e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) possono allontanare i rifiuti di cui al punto 4) verso successive operazioni di recupero e/o smaltimento indipendentemente dalle operazioni con cui sono stati presi in carico presso l'impianto, garantendo comunque la tracciabilità interna del rifiuto.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti e interessati dalla gestione dei rifiuti di cui al punto 4) possono operare in deroga alle tempistiche previste nei rispettivi atti autorizzativi.

In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all'interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio.

Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previo accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti.

Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione ed ARPAT i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza.

Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere, e semplici operazioni di

selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedono un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (Raee, ad esempio);

Al fine di semplificare le operazioni di gestione dei rifiuti alluvionali i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti potranno chiedere all'autorità competente eventuali ulteriori deroghe su aspetti prettamente gestionali agli atti autorizzativi in essere;

14) gli stoccaggi di cui ai punti 11 lettera c), e 13) devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- B. prevedere il punto di raccolta in aree pavimentate prevedendo un sistema di trattenimento e gestione degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, al fine di proteggere i luoghi da eventuali infiltrazioni d'acqua;
- C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili o di rifiuti liquidi;
- D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario, nel caso di stoccaggio in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti.

15) gli impianti di termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio regionale concorrono tutti a dare risposta alle esigenze di trattamento finale dei rifiuti di cui al punto 2), consentendo il conferimento dei rifiuti dal soggetto attuatore o da società da loro individuate derogando, ove necessario, al vincolo di provenienza territoriale presente e nel rispetto delle procedure di caratterizzazione e verifica in loco semplificate che sono oggetto di specifiche disposizioni da parte degli uffici regionali. La deroga è prevista altresì per le quantità istantanee, giornaliere e annuali conferibili all'impianto e ai codici EER autorizzati.

Si specifica che il rifiuto conferito ai termovalorizzatori e alle discariche è quello che il soggetto attuatore ha già reputato non ulteriormente trattabile al fine dell'invio di frazioni al recupero di materia. I gestori degli impianti di termovalorizzazione e delle discariche devono mantenere una contabilità separata degli accessi e relativi quantitativi di rifiuto conferito nel regime della presente ordinanza. Per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione, il conferimento avviene nel rispetto delle possibilità di capacità di trattamento termico residuale rispetto al programma di conferimento e nel rispetto delle disposizioni autorizzative.

16) resta inteso che un soggetto privato qualora voglia provvedere, a prescindere da quanto disciplinato ai punti precedenti, all'allontanamento del proprio rifiuto alluvionato, può in autonomia attivarsi con specifico soggetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente. Le discariche e gli impianti di termovalorizzazione garantiscono comunque la possibilità ai produttori dei rifiuti in argomento di conferire presso i loro impianti, in deroga ai limiti quantitativi e ai EER autorizzati. Rimane vincolante l'ammissibilità all'impianto rispetto alle caratteristiche di ammissibilità chimico-fisica nonché del rispetto della classificazione di pericolosità.

17) nelle more della situazione emergenziale determinata dagli eventi alluvionali e per semplificare la logistica di smaltimento, laddove, a causa dell'evento stesso, sia stata compromessa la funzionalità degli impianti di trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 e la compromissione sia

tale da indirizzare tali rifiuti al trattamento in altri impianti analoghi, è consentito lo smaltimento dei flussi trattati nella discarica situata nello stesso sito dell'impianto di trattamento, se presente, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti. Tale flusso rimane soggetto agli accordi tra le autorità di ambito e nel rispetto della loro programmazione.

18) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti.

19) con riferimento ai rifiuti alluvionati di cui alla presente ordinanza, a seguito dell'accoglimento della richiesta di deroga della L. 549/1995 e a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, non trova applicazione il tributo per lo smaltimento dei rifiuti in impianti di discarica o di incenerimento senza recupero di energia di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 40, della l. 549/1995.

20) di approvare l'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

21) Arpat e le Ausl territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

22) le attività dei soggetti attuatori individuati dalla presente ordinanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 1037/2023, rientrano nel piano commissariale e, pertanto, in relazione alle risorse finanziarie si attuano le disposizioni di cui al comma 8;

23) la presente ordinanza ha efficacia per il periodo strettamente necessario alla gestione emergenziale e comunque non superiore a tre mesi a decorrere dalla sua data di adozione,

24) le attività relative ai materiali di cui all'art 2 lettere b) e c) dell'ordinanza commissariale n. 93/2023 avviate alla data di adozione della presente ordinanza proseguono, fino al loro termine, con le modalità previste dai punti 18) e 19) dell'ordinanza commissariale 93/2023. Qualora tali attività abbiano previsto, ai sensi dell'art. 5 dell'OCDPC 1037/2023, la cessione del materiale di cui all'art. 2 lettere b) e c) dell'ordinanza commissariale n. 93/2023 che, da un semplice controllo visivo, non presentava materiale frammisto o rifiuti, senza ulteriori adempimenti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, il valore dei materiali in cessione dovrà essere determinato sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti e l'operazione, in deroga all'art 48 della LR 35/2015, è soggetta al parere del Settore del Genio Civile territorialmente competente in merito alla correttezza della valutazione del valore assunto e delle modalità di contabilizzazione dei volumi, nonché in merito alla verifica che tale materiale non sia necessario in altri interventi di ripristino di corsi d'acqua attivati dal medesimo Genio Civile a seguito dell'emergenza.

25) la presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Salute, al Ministro delle Imprese e del

Made in Italy, alle Prefetture;

26) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province e alla Sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana;

27) la presente ordinanza abroga l'ordinanza commissariale n. 93 del 10/11/2023, l'ordinanza commissariale n. 102 del 18/11/2023 e disapplica l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 3/11/2023;

28) la presente ordinanza è comunicata altresì al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. 33/2013, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Eugenio Giani

IL DIRETTORE f.f.
Andrea Rafanelli

ALLEGATO A

Dovrà essere formato un campione medio composito, rappresentativo di 2.000 m³ di materiale, costituito da 20 incrementi prelevati ogni 100 m³ di materiali.

Parametri	Reimpieghi in aree a uso verde pubblico, privato e residenziale, tombamenti in cave (mg kg-1 espressi come ss)	Reimpieghi in aree a uso commerciale e industriale (mg kg-1 espressi come ss)
Arsenico	20	50
Cadmio	2	15
Cobalto	20	250
Nichel	120	500
Piombo	100	1000
Rame	120	600
Zinco	150	1500
Mercurio	1	5
Idrocarburi C>12	50	750
Cromo Totale	150	800
Cromo VI	2	15

Si ricorda che ai sensi dell'Allegato 2 alla Parte IV - Titolo V - "*Criteria generali per la caratterizzazione dei siti contaminati*", i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

La concentrazione risultante dalle attività analitiche dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 107 del 01/12/2023*Oggetto:*

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Definizione delle modalità e dei termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Giovanni MASSINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Disposizioni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Disposizioni

b1274de3280495552c255a5d7c2b3385b407474e413f4ff6ef1c6dc2a7e22e31

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC n. 1037/2023, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE

- l’ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023 con la quale, tra l’altro, vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato;
- l’ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dando atto altresì che il medesimo elenco potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
- l’ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, tra l’altro, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023, i Comuni sono stati individuati soggetti attuatori;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno comportato in molte località colpite dal maltempo, già a far data dalla serata del 2 novembre 2023, il manifestarsi di numerosi danni a immobili e beni mobili in essi contenuti nonché ad attività economiche e produttive;

RICHIAMATO l'art. 4 della suddetta OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 in base al quale il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, identifica gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi avvenuti in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 2 novembre 2023 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

PRESO ATTO che il medesimo articolo stabilisce:

- al comma 3, che il Commissario Delegato definisca la stima delle risorse necessarie per attivare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessata dagli eventi calamitosi citati, nel limite massimo di € 5.000,00, nonché per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, nel limite massimo di € 20.000,00;
- al comma 4, che in base all'esito della ricognizione di cui al comma 3, il Commissario Delegato provveda a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissate con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della Protezione Civile;
- al comma 6, che la stessa modulistica predisposta dal Dipartimento della Protezione civile ed allegata alla OCDPC 1037/2023 possa essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 1/2018, che deve essere redatta entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della OCDPC 1037/2023 ed inviata dal Dipartimento della Protezione Civile;

RAVVISATA la necessità, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della OCDPC n. 1037/2023 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l'immediato sostegno per i nuclei familiari e per le attività economiche e produttive in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

CONSIDERATO che per la raccolta dei moduli di ricognizione dei danni e relativa domanda di contributo, al fine di fornire il massimo supporto amministrativo ai Comuni colpiti dalle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana così come specificato anche nella pagina istituzionale dedicata all'evento in rassegna (<https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>);

RITENUTO altresì di fissare il termine per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e delle domande di contributo per la procedura di immediato sostegno di cui trattasi al 31/12/2023, sia per quanto riguarda i soggetti privati sia per quanto riguarda le attività economiche e produttive;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni interessati dalla presente procedura provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet

istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficace in ordine alla tempistica sopra indicata;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della OCDPC n. 1037/2023 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l'immediato sostegno per i nuclei familiari e le attività economiche e produttive in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
2. di dare atto che il suddetto allegato A disciplina:
 - all'art. 2, modalità e termini per la raccolta dei moduli B1 per la ricognizione danni dei nuclei familiari e la quantificazione dei contributi potenzialmente concedibili a titolo di immediato sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c), nonché degli ulteriori potenziali contributi ai sensi della lettera e);
 - all'art.3, modalità e termini per la raccolta dei moduli C1 per la ricognizione danni delle attività produttive e la quantificazione dei contributi potenzialmente concedibili a titolo di immediato sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c), nonché degli ulteriori potenziali contributi ai sensi della lettera e);
3. di dare atto che per la raccolta delle moduli di ricognizione e domanda di contributo di immediato sostegno al fine di fornire il massimo supporto amministrativo ai Comuni colpiti dalle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana;
4. di fissare il termine per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e domanda di contributo per la procedura di immediato sostegno di cui trattasi al 31/12/2023, sia per quanto riguarda i soggetti privati sia per quanto riguarda le attività economiche e produttive;
5. di stabilire che la procedura in oggetto si applica ai Comuni individuati dall'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 nonché a quelli integrati con successiva ordinanza del sottoscritto;
6. di rinviare a successivi atti del sottoscritto l'approvazione dei criteri di priorità, delle tempistiche e delle modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive;
7. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni interessati affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;
8. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

ALLEGATO A: MODALITÀ E TERMINI PER LA RICOGNIZIONE DEI DANNI E LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L' IMMEDIATO SOSTEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La procedura è rivolta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della OCDPC n. 1037/2023, ai nuclei familiari ed alle attività economiche e produttive ricadenti nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, ed il cui patrimonio risulta aver subito danni a causa dei predetti eventi;
2. La procedura in oggetto trova applicazione per i Comuni individuati dall'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 nonché per quelli integrati con successiva ordinanza del sottoscritto;
3. Le seguenti disposizioni disciplinano le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018 nonché per gli ulteriori potenziali contributi ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 25 ai fini della relativa trasmissione al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. I Settori regionali di riferimento per la presente procedura sono rappresentati dal Settore Protezione Civile della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile per quanto riguarda la ricognizione dei nuclei familiari e dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione attività produttive, per la ricognizione relativa alle attività economiche e produttive;
5. La modulistica per la procedura in rassegna è resa disponibile, in linea con quanto previsto all'art. 4 della OCDPC n. 1037/2023, con il duplice obiettivo di richiedere il contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018 e, contestualmente, per censire i danni subiti, a causa dell'evento in rassegna, da parte dei nuclei familiari e dalle attività economiche e produttive anche in relazione agli ulteriori contributi previsti ai sensi di quanto stabilito dalla lettera e) del medesimo articolo 25.

Art. 2 Presentazione della domanda di contributo per nuclei familiari

1. Per la ricognizione dei danni e la richiesta di contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018, in conformità a quanto previsto dal modello B1 allegato all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 1037/2023, i nuclei familiari che hanno subito danni al proprio patrimonio in seguito all'evento emergenziale verificatosi dal 2 novembre 2023, devono compilare, **entro il termine del 31/12/2023**, il formulario online della Regione Toscana accessibile all'indirizzo <https://servizi.toscana.it/formulari/#/home> e allegare l'apposita modulistica (modello B1) disponibile anche sulla pagina web dedicata all'evento

(<https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>). L'autenticazione al sistema online avviene attraverso SPID/CNS/CIE.

2. Attraverso il formulario online, i nuclei familiari possono caricare il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo ed allegare l'ulteriore documentazione richiesta in formato PDF (obbligatoria e/o opzionale). La compilazione dei campi richiesti dal formulario online permettono la individuazione del richiedente o di un suo eventuale delegato al caricamento, nonché alcuni dei dati di sintesi riportati nel modello B1. In alternativa alla procedura on line i nuclei familiari potranno recarsi presso appositi sportelli individuati sul territorio interessato (come elencati nel sito web dell'Ufficio del Commissario Delegato), dove sarà presente personale formato per supportare la compilazione della modulistica;
3. La modulistica compilata (ed in particolare la sezione iniziale del formulario) **vale quale autodichiarazione da parte del soggetto richiedente;**
4. La domanda di contributo e la ricognizione dei danni può essere presentata unicamente attraverso la piattaforma messa a disposizione da Regione Toscana secondo le modalità indicate nel sito istituzionale dedicato all'evento in rassegna (<https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>);
5. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare massima pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione delle presenti disposizioni presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale;
6. Tutte le informazioni relative alla procedura in rassegna sono raccolte e rese disponibili sul sito istituzione della Regione Toscana raggiungibile dall'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>. Nella stessa pagina verranno visualizzate tutte le FAQ, gli aggiornamenti e le indicazioni inerenti la procedura in rassegna.
7. La presentazione del modello B1 non dà luogo alla concessione del contributo, il cui riconoscimento sarà oggetto di apposite disposizioni volte a definire criteri di priorità e modalità attuative come stabilito all'art. 4, c. 4 della OCDPC 1037/2023;
8. La presentazione del modello B1 costituisce requisito indispensabile all'accesso al contributo ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera e) del d.lgs. n. 1/2018, in caso di apertura della relativa procedura.

Art. 3 Presentazione della domanda di contributo per attività economiche e produttive

1. Per la ricognizione dei danni e la richiesta di contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett c) del d.lgs. n. 1/2018, in conformità a quanto previsto dal modello C1 allegato all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 1037/2023, i rappresentanti legali/titolari di attività economiche che hanno subito danni ai beni immobili o mobili in seguito all'evento emergenziale verificatosi dal 2 novembre 2023, devono compilare, **entro il termine del 31/12/2023**, l'apposita modulistica (conforme al modello C1) mediante accesso alla piattaforma attiva al seguente link: <https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze/> accessibile utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale;
 - CIE Carta d'identità Elettronica;
 - CNS Carta Nazionale dei servizi.
2. Attraverso la compilazione dei campi presenti nella predetta piattaforma i titolari di attività economiche caricano il modulo di ricognizione danni con la quantificazione del contributo richiesto, allegando eventuale ulteriore documentazione a corredo di quanto dichiarato;
 3. La compilazione è possibile **dalle ore 9:00 del 01/12/2023 alle ore 23:59:59 del 31/12/2023**;
 4. In caso di necessità di assistenza i titolari di attività economiche potranno rivolgersi agli sportelli informativi disponibili ed indicati sulle pagine del sito regionale dedicate all'evento <https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>;
 5. La modulistica compilata vale quale autodichiarazione da parte del soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000;
 6. La presentazione del modello C1 non dà luogo alla concessione del contributo, il cui riconoscimento sarà oggetto di apposite disposizioni volte a definire criteri di priorità e modalità attuative come stabilito all'art. 4, c. 4 della OCDPC 1037/2023;
 7. La presentazione del modello C1 costituisce requisito indispensabile all'accesso al contributo ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera e) del d.lgs. n. 1/2018, in caso di apertura della relativa procedura.

Art. 4 Trasmissione del fabbisogno lett c) ed e) al Dipartimento

1. Il commissario delegato, al termine dell'attività ricognitiva di cui ai precedenti artt. 2 e 3, provvede tempestivamente a trasmettere l'elenco riepilogativo dei danni censiti ed il relativo fabbisogno finanziario necessario per le finalità di cui all'art. 25, comma 2 lettera c) e lett. e) del d.lgs. n. 1/2018 al Dipartimento della Protezione civile per lo stanziamento delle relative risorse finanziarie, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**